

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 23 giugno 2021

Plenaria

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

indi del Vice Presidente

CUCCA

La seduta inizia alle ore 13,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse avanzata dal senatore Stefano Candiani in relazione alla richiesta di imputazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BALBONI (*FdI*), fa preliminarmente presente che in data 27 ottobre 2020, la Presidenza del Senato ha trasmesso alla Giunta una lettera con la quale il senatore Stefano Candiani chiede che sia sottoposta al Senato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione a una richiesta di imputazione avanzata dalla Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale n. 15606/2019 R.G.N.R. e n. 1212/2020 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti.

Il senatore allega alla lettera l'ordinanza del 12 ottobre 2020 con cui il Giudice per le indagini preliminari ha disposto che il pubblico ministero provveda a formulare l'imputazione nei suoi confronti per il reato di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale.

Il procedimento origina dalla querela sporta dall'Associazione Antimafia Rita Atria in data 16 luglio 2018. Il reato contestato è quello di *Pro-*

paganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, previsto dall'articolo 604-bis del codice penale.

Il senatore, in concorso con Fabio Cantarella, assessore al Comune di Catania, ha effettuato un video, poi pubblicato sul profilo Facebook «*StefanoCandianiLega*» e ancora visibile alla data dell'atto allegato, il cui fine era quello di evidenziare lo stato di degrado del quartiere di San Berillo a Catania. In particolare venivano ripresi un soggetto di origine africana, definito dai due «ubriaco» e «drogato» e una volante della Polizia intenta a prelevare. Il video prosegue con varie affermazioni dei due politici sul degrado del quartiere. Tra le altre cose, gli extracomunitari presenti vengono definiti «*marmaglia*» dedita alla contraffazione, alla prostituzione e allo spaccio; viene affermato che gli abitanti del quartiere sono «*essenzialmente solamente immigrati clandestini pseudo richiedenti asilo e tutto il resto, dediti a tutti i tipi di criminalità*»; il quartiere viene definito come il «*refugium peccatorum di tutta questa marmaglia*» (pagina 4).

Il filmato ha generato una serie di commenti riconoscibili – inequivocabilmente secondo il Giudice per le indagini preliminari – come manifestazione di odio razziale e discriminazione (pagina 9).

Il Giudice per le indagini preliminari ricorda che il Pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione ritenendo che «*il fatto non sussista o che, comunque, non costituisca reato*». Secondo il Pubblico ministero, infatti, «*Non può [...] attribuirsi alle precise espressioni di Candiani e Cantarella la portata oggettiva di espressioni discriminatorie o razziste, dovendosi piuttosto ravvisare in esse l'espressione di idee politiche incentrate sulla stigmatizzazione della presenza di immigrati in condizioni di clandestinità*», e cioè di «*stigmatizzazione etica di comportamenti delittuosi e sull'espressione del convincimento che la concentrazione di immigrati in condizione di clandestinità all'interno di un quartiere del centro storico catanese fosse ragione di intensificazione del degrado urbano e della concentrazione di soggetti dediti ad attività criminali*»; pertanto, secondo il Pubblico ministero, «*l'oggettiva idoneità della comunicazione diffusa mediante il social network facebook all'istigazione di condotte espressive di odio razziale deve quindi dirsi effetto oggettivo della condotta, estraneo alla medesima in quanto dipendente dall'autonoma scelta dei soggetti autori delle espressioni discriminatorie sopra citate (soggetti a carico dei quali si precede separatamente)*».

Ad avviso del Giudice per le indagini preliminari, invece, le ragioni esposte dal Pubblico ministero nella propria richiesta di archiviazione non trovano conferma nelle condotte materialmente tenute dai due indagati e nell'attività di indagine espletata e non possono essere condivise in base al concetto che la giurisprudenza e la dottrina hanno reso di «propaganda di idee fondate sull'odio etnico» e di «istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici e nazionali».

Il giudice rileva che «*appare evidente come le espressioni utilizzate dai due politici e il loro complessivo contegno tenuto nel video trasmesso su Facebook tendano a rappresentare una realtà descritta come oggettiva (e che tale non è), tentino di convincere i followers che le strade video-*

riprese sono pericolose e teatro di assembramenti [...], siano caratterizzate costantemente da liti e scontri tra gruppi contrapposti appartenenti a due diverse nazionalità [...], e soprattutto si tratti di un intero quartiere [...] gestito da extracomunitari irregolari che commettono ogni tipo di reato [...] a fronte di un contegno dei soggetti videoripresi assolutamente ordinario e legittimo». Prosegue: *«appare chiaro che trattasi di espressioni e giudizi fondati su concetti discriminatori e legati alla sola nazionalità o etnia dei residenti il quartiere in questione e non ai comportamenti concretamente posti in essere da costoro»* (pagina 7).

Dopo aver richiamato in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 32862 del 7 maggio 2019 sul caso di alcune dichiarazioni rilasciate nel 2013 dal parlamentare europeo Borghezio contro il popolo Rom e Sinti, il Giudice per le indagini preliminari afferma che, nel caso in questione, *«l'invettiva contro la popolazione immigrata – di cui gli autori non conoscono la effettiva o meno asserita clandestinità ed irregolarità sul territorio nazionale – costituisce una "propaganda di idee", in quanto divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni, manifestando una forma di "odio razziale o etnico" [...]*» (pagina 8).

Il Giudice per le indagini preliminari riporta ampi stralci della citata sentenza nella quale i giudici di legittimità, facendo riferimento anche alla giurisprudenza costituzionale e a quella della Corte EDU, hanno ribadito i limiti dell'insindacabilità parlamentare prevista dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione; in tal sede, dopo aver ricordato che il parlamentare potrebbe essere soggetto a sindacato ove operi all'esterno delle proprie funzioni o in violazione dei limiti ad esse inerenti, si è rimarcato come la citata immunità sia limitata agli atti e dichiarazioni che presentino un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, e che sussiste la necessità che le dichiarazioni *extra moenia* presentino una sostanziale coincidenza di contenuto con quelle rese in sede parlamentare e siano cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette «interne» (pagine 12 e seguenti).

Nel ritenere la posizione del senatore Candiani come *«del tutto identica»* a quella dell'onorevole Borghezio anche in riferimento all'applicazione delle previsioni dell'articolo 68 della Costituzione, avendo egli manifestato le proprie idee fuori dalla sede parlamentare e fuori dei limiti dell'insindacabilità, il Giudice delle indagini preliminari ha disposto quindi che il Pubblico ministero provveda alla formulazione dell'imputazione.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse avanzata dal senatore Mario Michele Giarrusso in relazione alla richiesta di imputazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 31 marzo 2021 e proseguito nelle sedute del 7 aprile, 5 e 26 maggio, 6 giugno 2021.

Dopo che il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) ha rinunciato all'incarico di relatore, il PRESIDENTE preannuncia che tale incarico verrà affidato al Vice Presidente Cucca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Il PRESIDENTE preannuncia l'invio di una lettera alla Presidenza del Senato finalizzata a porre all'attenzione della Conferenza dei Capi-gruppo i Documenti III, nn. 3 e 4, relativi alle due elezioni contestate, rispettivamente nelle Regioni Campania e Puglia, entrambi depositati in Assemblea il 6 ottobre 2020.

Evidenzia che la mancata definizione in Aula delle due sopracitate fattispecie (Campania e Puglia) in collegi plurinominali, impedisce di fatto che la Giunta possa procedere a deliberare la proposta all'Assemblea di convalidare gli eletti nei collegi proporzionali anche nelle altre Regioni, come pure sarebbe già stato possibile essendo stati ultimati da tempo i controlli sui risultati elettorali (anche di tipo matematico) nelle circoscrizioni regionali.

Si tratta della posizione di ben 193 senatori, i quali rischiano di terminare la legislatura senza avere una definitiva certezza circa il proprio *status* in mancanza della convalida della loro condizione soggettiva di parlamentari. Evidenzia inoltre che la convalida delle elezioni generali nelle ultime legislature è sempre avvenuta nel rispetto del termine, pur ritenuto ordinario, dei diciotto mesi dalla costituzione della Giunta stessa previsto dall'articolo 20 del Regolamento per la verifica delle elezioni del Senato.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*) dichiara di non condividere l'iniziativa del Presidente, sottolineando che la Giunta ha già completato la propria attività in merito alle elezioni contestate in questione.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) condivide l'iniziativa del Presidente, evidenziando che l'inerzia dell'Assemblea sui profili in questione rischia di mettere in discussione il principio della verifica dei poteri di cui all'articolo 66 della Costituzione.

Il Presidente Gasparri esce dalla sala Zuccari.

Presidenza del Vice Presidente Cucca.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 15) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 17 marzo 2021 e proseguito nelle sedute del 27 aprile, 5 e 26 maggio, 9 giugno 2021.

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di un rinvio ad altra seduta della trattazione del documento in titolo.

La Giunta prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.